

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA MARCA, GIACOBBE e CRISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2024

Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di riduzione dell'importo del contributo per le relative istanze

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Negli ultimi anni, alla luce dell'aumento considerevole dei flussi migratori da e per il nostro Paese, il tema della cittadinanza è diventato anche in Italia motivo di scontro.

Nel 2018, i cosiddetti decreti-legge « sicurezza », oltre a introdurre misure di « contenimento » dell'immigrazione, modificarono la legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, prevedendo la concessione della cittadinanza previo possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e introducendo la revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati.

Inoltre, l'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, stabilì un aumento del costo previsto per le pratiche di richiesta della cittadinanza portandolo a 250 euro rispetto ai 200 euro previsti precedentemente, dimostrando scarsa attenzione per la comunità degli italiani residenti all'estero e aggravando le famiglie che scelgono di tornare ad essere italiani di un'ulteriore spesa.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni tese ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, per un periodo di quattro anni, così da permettere ai cittadini richiedenti di poter procedere al riacquisto della cittadinanza. Pur prevedendo comunque una scadenza temporale limitata, si ritiene che tale misura garantisca al più ampio numero di persone possibile il riacquisto della cittadinanza ita-

liana. Tale apertura può essere fatta valere unicamente ed esclusivamente a coloro i quali, già cittadini italiani precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione e limitatamente allo straniero che sia stato cittadino italiano ovvero allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita. La ratio di questa modifica segue quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 91, che già prevede la possibilità di concedere la cittadinanza, con decreto del Presidente della Repubblica, « allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita ». Si sottolinea come la platea dei destinatari è composta prevalentemente da persone anziane e che vorrebbero quindi procedere con la richiesta per poter vivere da cittadini italiani gli ultimi anni della loro vita.

Inoltre, visto il continuo aumento del costo della vita e considerata la volontà dello Stato italiano di favorire il processo di reintegrazione dei già cittadini italiani, all'articolo 2 si prevede di riabbassare il costo della richiesta, riportandolo all'originaria somma di 200 euro. Poiché le procedure di riacquisto della cittadinanza rientrano già nelle competenze amministrative dei comuni e dei consolati, non si prevedono costi elevati ma qualora si necessiti di un compenso dovuto al mancato introito della differenza dei 50 euro rimossi, si richiede comunque una valutazione dell'organo competente per individuare una corretta previsione di spesa del presente disegno di legge.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riapertura del termine per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana)

1. I termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono riaperti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente allo straniero che è stato cittadino italiano o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riduzione dell'importo del contributo per le istanze di cittadinanza italiana)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « di importo pari a 250 » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari a 200 ».